



Autorità Nazionale Anticorruzione

Deliberazione n. 44 del 10 giugno 2015

Oggetto: fascicolo 2242/2013 - Lavori di realizzazione di un collegamento viario tra via Stazione Introdacqua e via Gorizia

Esponente: Sig. Davide Di Cesare

Stazione appaltante: Comune di Sulmona

Riferimenti normativi: art. 128 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 112 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 47 del d.p.r. n. 554/99 e s.m.
art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.;
art. 57 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.
art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 10 giugno 2015;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori;

Considerato in fatto

Il Sig. Davide Di Cesare, in qualità di proprietario dell'area interessata ai lavori di realizzazione di un collegamento viario tra via Stazione Introdacqua e via Gorizia, appaltati dal Comune di Sulmona, ha segnalato che l'opera a tutt'oggi non possiede il requisito della cantierabilità mancando la sua compatibilità al piano regolatore generale e non essendo stato acquisito il nulla osta della competente Soprintendenza in ordine al vincolo monumentale insistente sulle aree interessate dai lavori; inoltre, ha segnalato che i lavori appaltati risultano iniziati nell'anno 2011 ed allo stato sono sospesi dal mese di dicembre 2012.

Con nota prot. Autorità n. 116010 del 22.11.2013 veniva comunicato al responsabile del procedimento del Comune di Sulmona ed all'esponente l'avvio dell'istruttoria. Al responsabile del procedimento veniva richiesta:

- una relazione dettagliata sull'andamento dell'appalto in oggetto redatta dal RUP stesso;
- atti di approvazione del progetto appaltato;
- la contabilità dei lavori eseguiti redatta dal Direttore dei lavori e controfirmata dal RUP.

Con nota acquisita al prot. Autorità n. 129007 del 23.12.2013 il responsabile del procedimento del Comune di Sulmona, in riscontro alla richiesta formulata, inviava la relazione richiesta corredata dalla documentazione ivi richiamata.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Dalla lettura degli atti trasmessi emergeva che il Comune di Sulmona otteneva dalla Regione Abruzzo un finanziamento di € 1.000.000,00 ai sensi della l.r. 31.12.2005 n. 46 art. 1 All. 1 "Rifinanziamento interventi a favore dell'area Valle Peligna Alto Sangro", destinato alla realizzazione di una metropolitana di superficie all'interno della città di Sulmona.

Successivamente, la medesima Regione Abruzzo, con nota prot. n. 81157 del 30.4.2010, comunicava al Comune un preavviso di revoca del finanziamento concesso per la seguente motivazione: "a tutt'oggi, agli atti della scrivente Direzione, non risulta essere pervenuta alcuna iniziativa progettuale", evidenziando che l'adozione degli atti di revoca sarebbero stati adottati entro 30 giorni.

In riscontro, il Comune di Sulmona, con nota prot. n. 20029 del 27.5.2010, richiedeva alla Regione Abruzzo di destinare il finanziamento concesso alla realizzazione dell'opera infrastrutturale "collegamento viario tra Via Stazione Introdacqua e Via Gorizia" il cui progetto "preliminare-definitivo era già agli atti del Comune sin da 2008".

Con nota prot. n. RA/115466 del 16.6.2010, la Regione Abruzzo comunicava che la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale di Sulmona risultava tecnicamente condivisibile e richiedeva il progetto almeno nella definizione del preliminare unitamente all'indicazione del nominativo del RUP per la definitiva valutazione della Giunta Regionale.

Con nota prot. n. 26511 del 15.7.2010 il Comune di Sulmona trasmetteva alla Regione Abruzzo il progetto preliminare dell'intervento "Collegamento viario tra Via Stazione Introdacqua e Via Gorizia" per l'importo di € 1.000.000 redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

Con determinazione n. DA/98 del 16.9.2010 la Regione Abruzzo concedeva al Comune di Sulmona il finanziamento di € 1.000.000 e stabiliva che l'aggiudicazione dei lavori doveva avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della predetta determinazione (entro il 23/03/2011) e l'ultimazione degli stessi entro la data prevista dal cronoprogramma e, in ogni caso, non oltre due anni dalla certificazione del loro inizio, salvo proroga motivata.

Con atto n. 269 del 16.9.2010 la Giunta Comunale approvava il progetto preliminare redatto dall'Ufficio tecnico del Comune e disponeva l'inserimento dell'intervento nel programma delle opere pubbliche così come previsto dall'art. 128, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.; con Deliberazione di C.C. n. 61/C del 22.10.2010 veniva approvata la seconda modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e l'elenco annuale 2010.

Con deliberazione n. 59 del 18.3.2011 la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo dell'opera, autorizzando il Dirigente del Settore competente all'adozione di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto e di tutti gli atti connessi e conseguenti la deliberazione, ed in particolare all'adozione entro il 23.3.2011 della determina a contrarre.

Dal corpo della suddetta deliberazione si rileva che con Determinazione Dirigenziale n. 965 del 23.11.2010 veniva affidato alla società SIR s.r.l. l'incarico per la progettazione definitiva dei lavori; il progetto definitivo, redatto dall'ing. Maurilio De Deo, veniva trasmesso al Comune di Sulmona con nota prot. n. 9144 del 7.3.2011. Emerge, inoltre, che l'Amministrazione comunale, non potendo rispettare il termine precedentemente assegnato entro il quale aggiudicare i lavori (23.3.2011) avrebbe richiesto una proroga che, informalmente, sarebbe stata concessa a condizione che entro il medesimo termine del 23.3.2011 sarebbe stata indetta la gara d'appalto. In relazione alla tempistica imposta dalla Regione Abruzzo l'Amministrazione ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'estrema urgenza per ricorrere alla procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57,



Autorità Nazionale Anticorruzione

co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. non potendo rispettare le tempistiche imposte attuando una procedura aperta.

Con determinazione dirigenziale n. 164 del 21.3.2010 veniva, quindi, indetta la gara d'appalto integrato per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere per un importo a base d'asta di € 786.953,78, di cui € 765.469,28 per lavori inclusi oneri per la sicurezza per € 22.964,08 ed € 21.484,50 per progettazione esecutiva.

Con nota prot. n. 11180 del 22.3.2010, il Comune informava la Regione Abruzzo dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo e dell'indizione della gara d'appalto chiedendo contestualmente una proroga per l'aggiudicazione dei lavori di due mesi ovvero dei soli tempi tecnici necessari all'esperimento della gara; la Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA/81091 del 11.4.2011, notificava la determinazione n. DA/59 del 11104/2011 con la quale, tra l'altro, veniva stabilito che l'aggiudicazione dei lavori sarebbe dovuta avvenire entro il mese di maggio 2011.

Con determinazione dirigenziale n. 315 del 11.5.2011, veniva aggiudicato l'appalto di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera di che trattasi per l'importo di € 591.130,10 di cui € 547.166,02 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza per € 22.964,08 ed € 21.000,00 per progettazione esecutiva.

Con atto n. 4421 del 24.10.2011, registrato a Sulmona il 3.11.2011 al n. 136 Serie I, veniva stipulato il contratto d'appalto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 8.6.2011 veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera e venivano formulate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da n. 3 proprietari delle aree private interessate ai lavori, tra cui quella del Sig. Di Cesare; il Sig. Di Cesare e gli altri aventi diritto sui terreni in comproprietà avevano comunicato la loro intenzione di addivenire ad una cessione bonaria dell'area esproprianda, sulla base anche di una richiesta di accordo di programma presentata dagli stessi per la sistemazione generale dell'area.

Con decreto di esproprio definitivo n. 1/2012 del 12.1.2012 veniva pronunciata a favore del Comune di Sulmona l'espropriazione degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera e venivano espletate tutte le procedure propedeutiche e consequenziali. La sig.ra Di Cesare Alessandra ricorreva al TAR Abruzzo chiedendo una sentenza di annullamento del predetto decreto di esproprio definitivo n.1/2012 del 12.1.2012; il TAR Abruzzo, con Ordinanza n. 202/2012 depositata il 12.7.2012, respingeva la domanda cautelare sulla base della tardività del ricorso.

Relativamente agli Enti preposti al rilascio di pareri e nulla-osta sul progetto definitivo veniva acquisito:

- con nota prot. n. 0018140 del 3.11.2011 il nulla osta Ambientale della Soprintendenza BAP;
- con nota prot. n. RA/3024 del 5.1.2012 il parere di compatibilità idraulica dell'Autorità dei Bacini di rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
- con nota in atti al prot. n. 13551 del 24.3.2012 il parere favorevole da parte del locale Comando di P.M.;
- con nota prot. n. RA10866 del 10.1.2012 l'autorizzazione da parte del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo - Difesa del Suolo;

Con deliberazione della G.C. n. 35 del 1.3.2012 veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera predisposto dall'A.T.I. aggiudicataria e trasmesso al Comune di Sulmona con nota acquisita al prot. n. 5671 del 10.2.2012 per l'importo pari ad € 568.166,02 per lavori, € 136.434,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 75.247,86 per IVA ed eventuali altre imposte ed € 220.151,72 per economie riprogrammabili, per un totale di € 1.000.000,00.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Dal corpo della suddetta deliberazione si rileva che il progetto è provvisto di tutte le altre approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità e che sullo stesso è stata effettuata la validazione del RUP ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. ed art. 55 del d.p.r. n. 207/2010.

Con nota prot. n. 14421 del 29.3.2012 veniva trasmesso al Genio Civile Provinciale il progetto esecutivo; l'avvenuto deposito delle opere strutturali veniva comunicato dal competente Genio Civile Provinciale con nota prot. n. 72936 del 16.10.2012.

In attesa dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale al Genio Civile Provinciale, con verbale del 26.3.2012, venivano consegnati parzialmente i lavori "limitatamente alla realizzazione del corpo stradale, con esclusione delle opere d'arte principali".

Con Ordine di servizio n. 1 datato 10.4.2012 il coordinatore per la sicurezza rilevava che il Piano Operativo per la Sicurezza redatto dall'appaltatore risultava del tutto privo di riferimenti al lavoro, apparendo una mera stampa di generiche nozioni sulla sicurezza; pertanto, ordinava all'appaltatore la rielaborazione del piano con specifici riferimenti al lavoro da eseguirsi che doveva contenere la descrizione dei locali spogliatoi/mensa e servizi igienici, le modalità di delimitazione delle aree di cantiere nonché il piano della segnaletica e la documentazione in merito alla formazione ed informazione del personale.

Considerato che l'appaltatore non aveva provveduto ad adempiere all'OdS Sic. n. 1, con verbale in data 23.4.2012 venivano sospesi i lavori dal coordinatore della sicurezza; i lavori venivano ripresi in data 9.5.2012 a seguito dell'avvenuto adempimento dell'appaltatore.

Con verbale in data 6.6.2012 i lavori venivano nuovamente sospesi nell'attesa dell'autorizzazione da parte del Genio Civile Provinciale alla realizzazione del ponte sul fiume Gizio nonché a seguito della nota prot. n. 22713 del 29.5.2012 con la quale l'Amministrazione aveva richiesto la redazione di una perizia di variante in diminuzione, da redigersi ai sensi dell'art. 132, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., con l'eliminazione dell'ultimo tratto di strada dalla sezione 17 alla intersezione con via Gorizia e la verifica dell'esistenza di un vincolo monumentale; a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Genio civile, i lavori venivano ripresi in data 29.10.2012 "limitatamente al tratto compreso tra via Introdacqua ed il ponte sul fiume Gizio compreso" restando sospese le lavorazioni dal ponte a fine lotto fino ad approvazione della perizia di variante tecnica in diminuzione.

Con la richiamata nota prot. n. 22713 del 29.5.2012 il RUP segnalava alla direzione lavori ed all'ATI esecutrice, nonché alla Regione Abruzzo, quanto evidenziato da un consigliere comunale circa problemi di natura veicolare a causa del raccordo a T con via Gorizia previsto in progetto, problemi amministrativi per la mancanza del nulla osta monumentale da parte della competente Soprintendenza nonché quanto evidenziato dall'Assessore ai lavori pubblici che, in risposta al consigliere comunale, manifestava l'intenzione di prevedere una rotonda in luogo dell'intersezione a T. Venivano, inoltre, segnalati i rilievi formulati da un'amministrazione condominiale circa le previsioni negative delle scelte progettuali adottate che sottraggono parcheggi condominiali e pubblici.

Sulle predette osservazioni si fonda la richiesta di una modifica dei lavori previsti in progetto mediante la redazione di una variante ai sensi dell'art. 132, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. al fine di risolvere le problematiche riscontrate mediante la realizzazione di una rampa di accesso al condominio Monte Playa prevedendo, altresì, di ridurre l'importo dei lavori con l'eliminazione dell'ultimo tratto di strada. Inoltre, per il miglioramento dell'intersezione con via Gorizia veniva richiesta la redazione di un progetto di



Autorità Nazionale Anticorruzione

completamento che preveda la realizzazione di una rotatoria e delle relative rampe di collegamento ed ampliamento del tratto di strada interessato fino all'intersezione con via F. Freda, valutando con attenzione la tutela culturale dell'area interessata circa l'eventuale vincolo ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 42/2004.

Per l'esecuzione del progetto di completamento l'Amministrazione evidenziava che potevano essere utilizzate le somme previste nel quadro economico alla voce "economie riprogrammabili" e derivanti dal ribasso d'asta, oltre alle somme derivabili dalla riduzione dell'importo delle opere principali.

Con la medesima nota veniva manifestata l'intenzione di procedere all'affidamento delle opere complementari alla medesima ATI appaltatrice delle opere principali, agli stessi patti prezzi e condizioni.

In relazione agli oneri professionali per la redazione della perizia di variante e per la redazione del progetto di completamento veniva fatto rinvio ad atti successivi.

In merito al vincolo monumentale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, con nota prot. n. 20305 del 21.12.2012, si è espressa nel senso di avere accertato una notifica di interesse datata 23.11.1937 che parla di "Villa con annesso parco sita in località Crocefisso - Sulmona", con buona probabilità assimilabile a Villa Orsini, interessata dal progetto dei lavori in questione; tuttavia, la notifica è risultata priva di planimetria ed elementi di identificazione dei beni interessati. Pertanto, la Soprintendenza ha rilevato l'esigenza di sottoporre il bene al procedimento di dichiarazione di cui all'art. 14 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 (rinnovo del vincolo), previa esatta individuazione di cose, edifici, manufatti e terreni, che risultino di interesse culturale. Di tale procedimento dovrà tenersi conto nel prosieguo del procedimento relativo alle opere in parola.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 21.12.2012 veniva approvato il nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un collegamento viario tra via Stazione Introdacqua e via Gorizia, che contempla la perizia di variante ed il progetto di completamento redatti e trasmessi all'Amministrazione comunale in data 7.7.2012, al fine di adeguare gli strumenti urbanistici al progetto dell'opera; contestualmente veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera controdeducendo, altresì, all'unica osservazione pervenuta da parte del sig. Di Cesare. La suddetta deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale non è stata ancora approvata da quest'ultimo; a tutt'oggi la deliberazione è rimasta come proposta della Giunta Comunale al Consiglio Comunale in considerazione anche del fatto che il Consiglio Comunale è stato rinnovato a seguito delle elezioni di primavera 2013, subentrando al periodo di Commissariamento Straordinario successivo alle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali.

La nuova proposta progettuale, con nota prot. n. 52355 del 21.12.2012, veniva sottoposta all'autorizzazione della Soprintendenza BAP con la richiesta di un nuovo nulla osta ambientale ed il nulla osta monumentale; la Soprintendenza, nelle more dell'attività istruttoria propedeutica al rilascio delle autorizzazioni richieste, con la "nota informativa" prot. n. 19233 del 5.12.2013, evidenziava che nelle more della definizione dell'esatto oggetto del vincolo, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione monumentale, l'opportunità di una riflessione per una rivisitazione del progetto nella direzione di un miglioramento dell'equilibrio tra esigenze d'uso e di tutela guidata da una corretta analisi dei costi di natura urbanistica ed ambientale.

La nuova proposta progettuale veniva, altresì, inviata anche al Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo - Difesa del Suolo sia per l'acquisizione del parere relativo al vincolo idrogeologico sia per



Autorità Nazionale Anticorruzione

l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001; con note prot. n. RA/296677 del 28.11.2013 e prot. n. RA/307934 del 10.12.2013 sono stati acquisiti i relativi pareri (uno con prescrizioni).

Con Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 24.12.2012 il RUP disponeva la formalizzazione della sospensione dei lavori e la redazione degli atti relativi al 2° SAL con la contabilizzazione delle lavorazioni effettuate dalla ditta appaltatrice a tutto il 24.12.2012 da parte del Direttore dei lavori. Dal corpo della suddetta determinazione si rileva quale motivazione della sospensione dei lavori "sopraggiunte difficoltà oggettive relative alla regolare prosecuzione dei lavori nonché alla necessità di redigere una perizia di variante per la realizzazione della seconda rotatoria sul tratto di strada in via Gorizia". In merito alla contabilizzazione del 2° SAL si rileva che detta contabilizzazione è stata richiesta dall'impresa appaltatrice nonostante non fosse stata raggiunta la rata minima del SAL prevista dall'art. 4 del contratto d'appalto e l'importo della rata minima d'acconto prevista nel capitolato speciale d'appalto; tuttavia, considerato che i lavori sono stati sospesi per oltre 45 giorni, ai sensi dell'art. 141, co. 3 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m., si poteva disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Con verbale in data 24.12.2012 i lavori venivano, quindi, nuovamente sospesi; la sospensione permane ancora oggi.

All'attualità risulta essere stato redatto dal direttore dei lavori il 1° SAL a tutto il 18.6.2012 per l'importo a corpo di € 125.870,84 (progettazione esecutiva – movimenti di materia – opere d'arte – ponte – oneri sicurezza) e dal responsabile del procedimento il certificato di pagamento n. 1 del 22.8.2012 dell'importo netto di € 125.241,00, oltre IVA al 10% pari ad € 12.524,10 per un totale di € 137.765,10. Gli importi sono stati liquidati con provvedimenti Dirigenziali n. 767 del 29.8.2012 e n. 1042 dell'11.12.2013.

Riferisce, infine, il RUP che allo stato attuale, preso atto della nota informativa della Soprintendenza BAP (prot. n. 19233 del 5.12.2013), considerato che la nuova Amministrazione Comunale, nel proprio mandato, ha manifestato la volontà di modificare la destinazione viaria con interventi a favore della viabilità ciclo-pedonale, l'Amministrazione sta provvedendo ad una nuova sistemazione della stessa senza alcuna modifica alle categorie delle lavorazioni appaltate, al fine di poter acquisire il parere della Soprintendenza.

Con nota prot. Autorità n. 122559 del 4.11.2014 è stato comunicato al RUP ed all'esponente che il Consiglio, nell'adunanza del 28.10.2014, ha accertato un andamento anomalo dell'appalto in oggetto in quanto l'azione amministrativa posta in essere dal Comune di Sulmona non è risultata in linea con la normativa in materia di contratti pubblici, risultando violate le seguenti disposizioni:

- art. 128, comma 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m. ;
- art. 112, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e art. 47, comma 1 del d.p.r. 554/99;
- art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m.;
- art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 e s.m.;
- art. 131, comma 2 e 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.;
- art. 132, comma 3 del d.lgs. 163/2006 e s.m.;
- art. 57, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.

Pur dando atto che i provvedimenti adottati dal Comune erano stati dettati dalla necessità di scongiurare la revoca di un finanziamento precedentemente concesso dalla Regione Abruzzo,



Autorità Nazionale Anticorruzione

garantendo il rispetto della tempistica imposta dalla medesima Regione per la realizzazione dell'intervento, tuttavia, sulle scelte progettuali dell'intervento sono emerse difficoltà tali da non consentire la regolare prosecuzione dei lavori appaltati che, in data 24.12.2012, sono stati sospesi.

Le difficoltà sopraggiunte hanno comportato la necessità di modificare il progetto esecutivo; l'ultima versione del progetto modificato è stato redatto dal Direttore dei lavori ad un livello di dettaglio tale da qualificarlo come progetto definitivo. Sul nuovo progetto definitivo non era stato ancora acquisito il parere della Soprintendenza che, invece, ha segnalato l'esigenza di un miglioramento dello stesso.

Non è risultata, inoltre, la conformità del progetto allo strumento urbanistico non essendo intervenuta la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.

Pertanto, al fine di scongiurare un pregiudizio per il pubblico erario, veniva invitata la Stazione appaltante da un lato a valutare l'applicazione dell'istituto del recesso ex art. 134 del d.lgs. 163/2006 e s.m. al contratto d'appalto già sottoscritto e dall'altro a ricondurre l'iter amministrativo del nuovo progetto nell'alveo delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Con nota ns. prot. n. 131995 del 25.11.2014 il RUP, in esito alle risultanze istruttorie trasmesse, forniva le proprie controdeduzioni nonché precisazioni, chiarimenti e documentazione; con nota prot. n. 17680 del 17.2.2015 il Dirigente del 4° Settore – Ambiente e Infrastrutture del Comune di Sulmona formulava, inoltre, richiesta di audizione.

L'audizione presso l'Ufficio istruttore si è tenuta in data 4.3.2015, previa convocazione con nota prot. n. 19102 del 19.2.2015.

Nel corso dell'audizione i rappresentanti dell'Amministrazione fornivano ulteriori spiegazioni orali sui punti oggetto di contestazione rispetto alla memoria contenente le controdeduzioni dell'Amministrazione già in atti dell'Autorità come sopra richiamata. Alla luce delle precisazioni espresse in sede di audizione, veniva formulata richiesta una memoria integrativa contenente quanto esposto in sede di audizione.

Con note ns. prot. n. 32843 del 20.3.2015 e n. 38216 del 31.3.2015 il RUP ed il Dirigente del 4° Settore, a seguito dell'audizione, trasmettevano ulteriori chiarimenti, controdeduzioni e precisazioni unitamente all'ordine di servizio n. 1 ed al Piano Operativo di Sicurezza.

Ritenuto in diritto

Finanziamento dell'opera da parte della Regione Abruzzo e programmazione dell'opera da parte del Comune di Sulmona

L'Amministrazione comunale di Sulmona, secondo quanto riferito, anche a seguito dell'emergenza manifestatasi in conseguenza del sisma del 2009, con nota del 27.5.2010, ha richiesto alla Regione Abruzzo di destinare il finanziamento precedentemente concesso e finalizzato alla realizzazione di una stazione metropolitana di superficie, al finanziamento di un'opera infrastrutturale utile al collegamento di Sulmona con i comuni della Valle del Sagittario mediante un nuovo ponte, alternativo a quello vetusto esistente, precisando che il progetto "preliminare-definitivo" del "collegamento viario tra Via Stazione Introdacqua e Via Gorizia" era già agli atti del Comune sin dal 2008; il progetto preliminare veniva, quindi, trasmesso alla Regione Abruzzo, con nota prot. n. 26511 del 15.7.2010, richiedendo un riscontro positivo per il prosieguo dei procedimenti amministrativi.

Risulta, tuttavia, che solo successivamente, con atto n. 269 del 16.9.2010, la Giunta Comunale ha approvato il progetto preliminare redatto dall'Ufficio tecnico comunale ed ha disposto il suo



Autorità Nazionale Anticorruzione

inserimento nel programma delle opere pubbliche così come previsto dall'art. 128, co. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.; con Deliberazione di C.C. n. 61/C del 22.10.2010 veniva, quindi, approvata la seconda modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 e l'elenco annuale 2010.

Il progetto preliminare trasmesso dal Comune di Sulmona alla Regione Abruzzo in data 15.7.2010 era, quindi, privo dell'approvazione e non risultava inserito negli atti di programmazione adottati.

Pertanto, il finanziamento di € 1.000.000 che la Regione Abruzzo, con determinazione n. DA/98 del 16.9.2010, ha concesso al Comune di Sulmona, risulta in contrasto con l'art. 128, co. 5, 7 e 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. Il finanziamento dell'intervento da parte della Regione Abruzzo, infatti, è intervenuto su un progetto non ancora approvato dall'Amministrazione comunale e non ancora inserito negli atti di programmazione al momento vigenti, anche in contrasto con le priorità contenute nei medesimi atti. Non si ritiene condivisibile l'osservazione formulata dall'Amministrazione comunale di inserire una nuova opera all'interno degli atti di programmazione solo a seguito di un "finanziamento certo" atteso che, per l'intervento in parola, il finanziamento risultava già assentito al Comune dal 16.6.2010 (nota Regione Abruzzo prot. n. RA/115466) con l'accoglimento da parte della Regione della proposta comunale di spostare un precedente finanziamento concesso su un'altra opera (peraltro a seguito di un preavviso di revoca - nota prot. n. 81157 del 30.4.2010 - per inerzia dell'Amministrazione). In merito all'invocata applicazione della previsione contenuta nell'art. 128, co. 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. che prevede la realizzazione di un lavoro non inserito nell'elenco annuale mediante un autonomo piano finanziario si rileva che detto piano non deve utilizzare risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, come, invece, sembra essere avvenuto nel caso di specie.

Progettazione dell'opera

La Regione Abruzzo, con determinazione n. DA/98 del 16.9.2010 di concessione del finanziamento ha stabilito che l'aggiudicazione dei lavori doveva avvenire entro il 23.3.2011 e l'ultimazione non oltre due anni dalla certificazione del loro inizio. Considerato che l'iter del procedimento amministrativo doveva essere tale da scongiurare la perdita del finanziamento, la Stazione appaltante ha ritenuto di affidare l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ad un professionista esterno mediante procedura negoziata; il progetto definitivo predisposto è stato trasmesso al Comune in data 7.3.2011 e, con deliberazione del 18.3.2011, è stato approvato dalla Giunta Comunale.

L'approvazione del progetto definitivo è intervenuta senza la preventiva verifica della progettazione (del progetto definitivo nel caso di appalto integrato), in contrasto con quanto stabilito dall'art. 112, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e dall'art. 47, co. 1 del d.p.r. n. 554/99, all'epoca vigente, che prevedeva che il responsabile del procedimento provvede a verificare, in contraddittorio con i progettisti, la conformità del progetto prima dell'approvazione dello stesso. Al riguardo si osserva, inoltre, che l'art. 97 del d.lgs. 163/2006 e s.m. prescrive che l'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni venga effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia; lo stesso articolo prescrive che si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli art. 14 bis e seguenti della medesima legge; non risulta essere stata svolta alcuna conferenza di servizi, finalizzata ad acquisire le approvazioni e autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto.

Non può trovare accoglimento la motivazione addotta dall'Amministrazione comunale circa la ristrettezza dei termini imposti dalla Regione Abruzzo per addivenire all'affidamento dei lavori a fronte



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'omissione contestata in quanto la prescritta verifica del progetto a base di gara è posta a garanzia del tempestivo e corretto sviluppo del procedimento realizzativo dell'intera opera ed a tutela dell'interesse pubblico. Le precisazioni contenute nella lettera d'invito circa la richiesta dei pareri per la cantierabilità dell'opera dopo la redazione del progetto esecutivo da parte dell'aggiudicatario, con la precisazione che il contratto d'appalto sarebbe stato sottoscritto dopo l'acquisizione dei suddetti pareri e dopo l'acquisizione dei terreni, si ritengono in contrasto con il rispetto dei principi di efficacia e tempestività richiesti dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. Si prende, tuttavia, atto dell'intervenuta successiva acquisizione delle autorizzazioni richieste, come rappresentato dall'Amministrazione, mediante procedure ordinarie.

La mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione viola l'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m., atteso che nella procedura d'appalto de quo non può essere valutata preventivamente la presenza in cantiere di una sola impresa con la conseguente esclusione della figura professionale richiesta. L'invocata norma contenuta nell'art. 25 del d.p.r. n. 554/1999 di non prevedere tra i documenti componenti il progetto definitivo anche gli elaborati tecnici ed economici relativi alla sicurezza, poi introdotta con l'art. 24 del d.p.r. n. 207/2010, risulta previgente alla successiva disposizione dell'art. 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m. da attuare al momento della redazione della progettazione definitiva, anche ai fini di una corretta individuazione degli oneri economici da non assoggettare a ribasso (stimati in € 22.964,08). Non può che prendersi atto che nella fase di redazione del progetto esecutivo è stato successivamente redatto a cura dell'aggiudicatario il piano di sicurezza e coordinamento previsto dalle norme in materia di sicurezza.

Procedura di gara adottata

Con determinazione dirigenziale n. 164 del 21.3.2010 è stata indetta la gara d'appalto integrato per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere.

Considerato che l'aggiudicazione dei lavori non sarebbe potuta avvenire entro il 23.3.2011, come imposto dall'Ente finanziatore, il Comune di Sulmona ha richiesto alla Regione Abruzzo una proroga che, "informalmente", sarebbe stata concessa a condizione che entro il termine del 23.3.2011 sarebbe stata indetta la gara d'appalto.

L'Amministrazione comunale di Sulmona ha ritenuto, quindi, sussistenti le condizioni dell'estrema urgenza per ricorrere ad una procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non potendo rispettare le tempistiche imposte dalla Regione Abruzzo per l'attuazione di una procedura aperta.

La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. è consentita *"nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti"*.

Nel caso di specie, dall'iter del procedimento, emerge tuttavia che le circostanze invocate per l'estrema urgenza risultano imputabili alla stazione appaltante. Emerge, infatti, che l'Amministrazione comunale, conseguito il finanziamento destinato alla realizzazione di una stazione metropolitana all'interno della città di Sulmona, ha omesso di trasmettere all'Ente finanziatore la relativa proposta progettuale; successivamente, solo a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, si è attivata proponendo, in sostituzione dell'intervento finanziato, la realizzazione del "collegamento viario tra Via



Autorità Nazionale Anticorruzione

Stazione Introdacqua e Via Gorizia” il cui progetto preliminare era stato redatto ed era agli atti del Comune sin dal 2008. Anche in relazione al nuovo intervento proposto è emerso che la stazione appaltante non ha comunque rispettato i termini concessi dall’Ente finanziatore. Infatti, entro il termine di aggiudicazione previsto ha solo indetto la gara ed ha contestualmente richiesto una proroga per l’aggiudicazione dei lavori di due mesi ovvero dei soli tempi tecnici necessari all’esperienza della stessa. Pertanto, considerato che sul termine ultimo per addvenire all’aggiudicazione l’Amministrazione ha richiesto una proroga, rilevato che la Regione Abruzzo aveva “informalmente” concesso detta proroga in relazione ai tempi necessari all’espletamento della procedura di gara, l’Amministrazione stessa avrebbe potuto adottare una procedura in linea con le previsioni del codice dei contratti pubblici, garantendo il rispetto del principio di libera concorrenza.

Il richiamo al d.l. 13.5.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12.7.2011, n. 106 che ha innalzato i limiti di importo per gli affidamenti di appalti di lavori mediante procedura negoziata da € 500.000,00 ad € 1.000.000,00, intervenuto successivamente alla procedura de quo, anche se di pochi giorni, non può essere utile a giustificare la modalità di affidamento adottata.

Esecuzione della progettazione esecutiva

Con determinazione dirigenziale n. 315 del 11.5.2011, è stato aggiudicato l'appalto di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'opera per l'importo di € 591.130,10 di cui € 547.166,02 per lavori inclusi oneri per la sicurezza per € 22.964,08 ed € 21.000,00 per progettazione esecutiva.

Il contratto d'appalto è stato stipulato solo in data 24.10.2011, ben oltre 5 mesi dall’aggiudicazione, in violazione dell’art. 11, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.

Il progetto esecutivo dell’opera, predisposto dall’A.T.I. aggiudicataria, è stato trasmesso al Comune di Sulmona in data 10.2.2012; sullo stesso è stata effettuata la validazione del RUP ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 163/2006 ed art. 55 del d.p.r. n. 207/2010 e con deliberazione della G.C. n. 35 del 1.3.2012 è stato approvato.

Dal corpo della suddetta deliberazione si riscontra che sul progetto esecutivo sono state acquisite tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità (si riscontrano - Nulla Osta Ambientale della Soprintendenza BAP - parere di compatibilità idraulica dell’Autorità dei Bacini di rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro - parere del locale Comando di P.M. - autorizzazione del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo - Difesa del Suolo). Infine, si riscontra la trasmissione al Genio Civile Provinciale del progetto esecutivo in data 2.4.2012; il Genio Civile Provinciale ha attestato l’avvenuto deposito delle opere strutturali solo in data 16.10.2012.

Esecuzione dei lavori

Con verbale del 26.3.2012 i lavori sono stati consegnati parzialmente “limitatamente alla realizzazione del corpo stradale, con esclusione delle opere d’arte principali”, in attesa dell’attestazione dell’avvenuto deposito del progetto strutturale rilasciata dal Genio Civile Provinciale.

I lavori sono stati sospesi dal 23.4.2012 al 9.5.2012 dal coordinatore della sicurezza in quanto in cantiere non era presente il POS aggiornato e l’appaltatore non aveva provveduto ad adempiere all’OdS Sic. n. 1 con il quale si ordinava la rielaborazione del POS con specifici riferimenti al cantiere in oggetto.

In merito alla contestazione della violazione dell’art. 131, co. 2 e 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m., contrariamente a quanto rilevato in precedenza, si è riscontrata, invece, l’intervenuta redazione del piano operativo di sicurezza predisposto dall’impresa in data 20.10.2011. Su detto piano devono,



Autorità Nazionale Anticorruzione

tuttavia, rilevarsi le criticità evidenziate dal coordinatore della sicurezza, con ordine di servizio n. 1, che hanno comportato la sospensione dei lavori dal 23.4.2012 al 9.5.2013.

I lavori sono stati nuovamente sospesi dal 6.6.2012 al 29.10.2012 in attesa dell'autorizzazione del Genio Civile Provinciale sulla realizzazione delle strutture (ponte sul fiume Gizio) nonché per la redazione di una perizia di variante in diminuzione, ai sensi dell'art. 132, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e per la verifica di un vincolo monumentale; la ripresa dei lavori non ha riguardato il tratto di strada oggetto della perizia di variante tecnica in diminuzione.

Le motivazioni della variante sono ascrivibili al ripensamento, da parte dell'Amministrazione, delle scelte progettuali adottate; in particolare, con la realizzazione di una rampa di accesso al condominio Monte Playa al fine di mitigare la sottrazione di parcheggi condominiali e pubblici conseguenti alle previsioni negative delle scelte progettuali adottate. Le modifiche riguardano anche la riduzione dell'importo dei lavori e l'eliminazione dell'ultimo tratto di strada previsto in progetto.

Inoltre, è stato previsto un progetto di completamento separato, in relazione all'ultimo tratto di strada, finalizzato al miglioramento dell'intersezione a T con via Gorizia prevista in progetto, mediante la realizzazione di una rotatoria e delle relative rampe di collegamento ed ampliamento del tratto di strada interessato.

L'incarico per la redazione della perizia di variante e del progetto di completamento è stato affidato al Direttore dei lavori ing. Maurilio De Meo, progettista del progetto definitivo. Risulta, tuttavia, che quest'ultimo, in data 7.7.2012, in luogo della perizia di variante e del progetto di completamento ha trasmesso all'amministrazione un "nuovo progetto definitivo" che contempla sia la perizia di variante sia il progetto di completamento; quest'ultimo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 21.12.2012.

Il nuovo progetto è stato sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza BAP con la richiesta sia di un nuovo nulla osta ambientale sia del nulla osta monumentale; la Soprintendenza, nelle more dell'attività istruttoria propedeutica al rilascio delle autorizzazioni richieste, ha evidenziato all'Amministrazione l'opportunità di una riflessione per una rivisitazione del progetto nella direzione di un miglioramento dell'equilibrio tra esigenze d'uso e di tutela guidata da una corretta analisi dei costi di natura urbanistica ed ambientale.

A seguito dell'indicazione della Soprintendenza, l'Amministrazione ha riferito di stare provvedendo ad una rivisitazione del progetto senza alcuna modifica alle categorie delle lavorazioni appaltate, al fine di poter acquisire il parere della Soprintendenza stessa.

Inoltre, al fine di adeguare gli strumenti urbanistici al nuovo progetto dell'opera la deliberazione di approvazione del nuovo progetto definitivo è stata sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale che a tutt'oggi non si è ancora espresso.

I lavori sono stati definitivamente sospesi in data 24.12.2012 per "*sopraggiunte difficoltà oggettive relative alla regolare prosecuzione dei lavori nonché alla necessità di redigere una perizia di variante per la realizzazione della seconda rotatoria sul tratto di strada in via Gorizia*".

A tutt'oggi risulta essere stato liquidato alla ditta appaltatrice il 1° SAL a tutto il 18.6.2012 e risulta essere stato contabilizzato il 2° SAL a tutto il 24.12.2012, ai sensi dell'art. 141, co. 3 del d.p.r. n. 207/2010 e s.m.

L'art. 132, co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. secondo periodo riporta che "*Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento*



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti”.

Si ritiene che le motivazioni addotte per la realizzazione delle variante non derivino da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che le modifiche richieste comportano rilevanti modifiche al progetto appaltato, comprendendo anche opere inizialmente non contemplate.

In merito la Stazione appaltante ha precisato che la variante non è stata ancora approvata e che comunque, al fine di evitare contenziosi con l'impresa esecutrice dei lavori, è giunta nella determinazione di suddividere l'intervento in due parti, comprendendo anche opere inizialmente non contemplate.

La prima parte riguarderà l'opera oggetto di contratto alla quale verranno apportate le opportunamente diminuzioni trovando applicazione, nel caso di specie, una diminuzione dei lavori, nei limiti contenuti nell'art. 135 del d.p.r. n. 554/1999 che consente, durante l'esecuzione dei lavori, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione degli stessi, nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

La parte dell'opera estrapolata sarà oggetto di un ulteriore progetto di completamento.

Progetto di completamento

Con riferimento al progetto di completamento per il quale l'Amministrazione ha manifestato l'intenzione di utilizzare le somme previste nel quadro economico alla voce “economie riprogrammabili” e derivanti dal ribasso d'asta oltre alle somme derivabili dalla riduzione dell'importo delle opere principali con l'intenzione di procedere all'affidamento delle opere complementari alla medesima ATI appaltatrice delle opere principali, agli stessi patti prezzi e condizioni si rappresenta quanto segue.

L'art. 57, co. 5 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., recante “*Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*”, elenca le ipotesi nelle quali le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante tale procedura, “*dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre*”. Il comma 5 della disposizione in parola, in particolare dispone che “*Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”.

La possibilità di esperire la predetta procedura in ordine a lavori e servizi “complementari”, come già evidenziato dall'Autorità nel Parere sulla Normativa AG25-08, è legata alla ricorrenza degli stringenti presupposti fissati dal legislatore (imprevedibilità della circostanza sopravvenuta, non separabilità dei lavori o servizi complementari rispetto al contratto iniziale, valore non superiore al 50% del valore iniziale).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Considerati i lavori oggetto del progetto di completamento appare dubbia la presenza di una “circostanza imprevista” non potendosi, quindi, inquadrare la fattispecie in esame nell’ambito di un nuovo affidamento di servizi complementari, ai sensi del citato art. 57, co. 5, lett. a). A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare puntualmente e con particolare rigore l’effettiva complementarietà ed interconnessione dei lavori da affidare con quelli principali, onde evitare l’adozione di provvedimenti lesivi della concorrenza.

Si osserva, inoltre, che con la nota prot. n. 22713 del 29.5.2012 il RUP ha evidenziato anche problemi di natura amministrativa per la mancanza del nulla osta monumentale da parte della competente Soprintendenza sulle aree interessate dai lavori richiedendo, pertanto, una valutazione della tutela culturale dell’area circa l’eventuale vincolo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. Tale circostanza è sopraggiunta a seguito di quanto riferito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo, su istanza di parte, che ha accertato su una porzione di area oggetto dei lavori una notifica di interesse datata 23.11.1937 priva, tuttavia, di planimetria ed elementi di identificazione dei beni interessati. La Soprintendenza ha evidenziato, quindi, l’opportunità di sottoporre il bene interessato ad un procedimento di dichiarazione di cui all’art. 14 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 (rinnovo del vincolo), previa esatta individuazione di cose, edifici, manufatti e terreni, che risultino di interesse culturale, con la precisazione che di tale procedimento deve tenersi conto nel prosieguo del procedimento relativo alle opere in parola.

L’invocata rapidità e convenienza economica evocata dalla Stazione appaltante per l’affidamento delle cd. opere complementari non può trovare accoglimento a scapito del superiore interesse di tutela dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. A tal proposito, l’Amministrazione ha da ultimo manifestato la propria indicazione ad affidare i lavori del cd. progetto di completamento mediante autonoma procedura di scelta del contraente.

Per tutto quanto sopra esposto e argomentato, si ritiene di rilevare, nelle procedure adottate per l’esecuzione dell’opera in parola, il mancato rispetto dei principi di efficacia e tempestività di cui all’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché l’errata applicazione delle norme di cui agli articoli 11, 57, 112, 128 del d.lgs. 163/2006 e s.m., art. 47, co. 1 del d.p.r. 554/99 ed art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m.

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

- di evidenziare al comune di Sulmona la carenza, nelle procedure poste in atto, di efficacia e tempestività, in contrasto con i principi richiamanti dall’art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché l’errata applicazione delle seguenti disposizioni:
 - art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. per aver adottato procedure in contrasto con i principi ivi richiamati;
 - art. 128, co. 5, 7 e 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m. in relazione al finanziamento dell’intervento da parte della Regione Abruzzo su un progetto non ancora approvato dall’Amministrazione comunale e non ancora inserito negli atti di programmazione al momento vigenti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- art. 112, co. 2 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. ed art. 47, co. 1 del d.p.r. 554/99 all'epoca vigente in relazione alla mancata verifica del progetto definitivo prima dell'inizio delle procedure di affidamento;
- art. 90 del d.lgs. 81/2008 e s.m., in relazione alla mancata nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione definitiva;
- art. 57, co. 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006 e s.m., in relazione alla procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando di gara adottata;
- art. 11, co. 9 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m. in relazione alla tardiva sottoscrizione del contratto;
- art. 57, comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m., in relazione all'evocato affidamento delle cd. opere complementari;
- di invitare il comune di Sulmona ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti posti a tutela di una scrupolosa osservanza delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza dell'azione amministrativa;
- di richiedere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per l'Abruzzo, atteso il tempo trascorso, una relazione informativa sull'iter del procedimento di rilascio dell'autorizzazione richiesta dal Comune di Sulmona sull'opera de quo ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m. nonché informazioni circa il suo rilascio;

manda all'Ufficio Vigilanza Lavori affinché notifichi la presente deliberazione al responsabile del procedimento della stazione appaltante, all'esponente, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per l'Abruzzo ed alla Regione Abruzzo, in quanto Ente finanziatore dell'intervento.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 giugno 2015

Il Segretario

Maria Esposito